COMUNE di CAVAGNOLO
Città Metropolitana di Torino

Via C. Colombo, 168 - CAP 10020 - CF 82500670011 - P.Iva 01864760010 - Fax 011/9151565
Tel 011/9151157 011/9151565 - info@comune.cavagnolo.to.it - cavagnolo@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 ***del*** 29/03***/2022***

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal D.M. 31.01.1997, dalla Circolare 11 Marzo 1997, n. 23/97 e dalla L.R. n. 28 del 28.12.2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa della Regione Piemonte" che all'art. 31 assegna ai Comuni le funzioni in materia di diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e dalle effettive disponibilità di Bilancio.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 – Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è destinato agli alunni residenti o domiciliati nel Comune di Cavagnolo. Che frequentano le scuole dell'obbligo, iscritti alla Scuola Primaria con sede nel Comune di Cavagnolo e alla Scuola Secondaria di primo grado con sede nel Comune di Brusasco.

2. L'Amministrazione Comunale, con apposito motivato atto, può valutare l'iscrizione al servizio anche di studenti non residenti nel Comune di Cavagnolo e/o iscritti alla scuola dell'infanzia di Cavagnolo, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, mezzi e personale e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

3. Il trasporto scolastico è garantito ai bambini e alle bambine portatori/portatrici di handicap frequentanti le suddette scuole che non necessitano di particolare accompagnamento. Qualora si presentino condizioni di particolare disabilità segnalate dal richiedente e certificate dai competenti servizi socio - sanitari, potranno essere prese in considerazioni soluzioni idonee ai singoli casi, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, mezzi e personale.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 3 – Organizzazione

1. Il Comune per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.
2. Per ufficio competente si intende:
   - l'ufficio tecnico comunale, per la redazione e gestione del piano annuale di trasporto scolastico e suoi aggiornamenti
   - l'ufficio di vigilanza, per il controllo del regolare svolgimento del servizio e l'applicazione delle eventuali sanzioni e provvedimenti di sospensione
   - l'ufficio finanziario, per la gestione dei pagamenti.
3. Nel caso di motivata esigenza l'Amministrazione Comunale può valutare di affidare il suddetto servizio a soggetti esterni.

Articolo 4 – Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite precedenti, intermedie e successive rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.

2. In caso di uscite scolastiche anticipate o di ingressi posticipati per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive, previa valutazione e tempestiva comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale e/o dell'Ufficio competente.

Articolo 5 - Organizzazione progetti scolastici facoltativi

1. L' utilizzo del Servizio di Trasporto Scolastico è consentito per gli alunni partecipanti a progetti scolastici facoltativi organizzati dalla scuola.

2. l'Istituzione Scolastica dovrà comunicare per iscritto il calendario delle lezioni, gli orari e gli alunni partecipanti con congruo anticipo sulla data prevista per l'inizio delle attività.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo sulla base della disponibilità del servizio, delle necessarie coperture di bilancio e del personale.

4. Qualora le suddette condizioni non dovessero garantire il regolare funzionamento del servizio

lo stesso non potrà essere in alcun modo autorizzato.

Articolo 6 – Piano di trasporto scolastico

1. L' Ufficio competente predispone annualmente e per iscritto sulla base delle domande di iscrizioni pervenute, ed entro gg. 10 dieci dall'inizio dell'anno scolastico, il piano di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari, dei percorsi e delle fermate e si impegna a comunicare all' Istituto Comprensivo di riferimento l'elenco degli alunni che usufruiranno del Servizio di Trasporto Scolastico.

2. Il piano di Trasporto Scolastico di cui al precedente comma 1, qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà modificato in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque entro l'inizio delle attività didattiche. Ogni variazione verrà tempestivamente comunicata all'utenza.

3. Il piano viene elaborato sulla base delle fermate necessarie in tutto il territorio comunale, ivi comprese le borgate, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.

4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

5. Il piano di Trasporto Scolastico potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

6. Il piano di trasporto scolastico viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 7 – Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.

2. Il servizio di accompagnamento scuolabus viene effettuato da operatori dell'Ente oppure con l'eventuale disponibilità da parte di: tirocinanti, LSU, volontari delle associazioni, volontari civici regolarmente iscritti all'Albo Comunale.

3. Gli accompagnatori svolgono le seguenti attività:

- sorveglianza durante il tragitto;
- presidiare le operazioni di salita e di discesa degli utenti;
- garantire l'ordinato comportamento degli alunni, al fine salvaguardare la loro incolumità;
- provvedere alla consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.

4. In caso di comportamento scorretto degli utenti l'accompagnatore è tenuto a segnalare tempestivamente ed esclusivamente all'Ufficio competente coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 17.

Articolo 8 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano di Trasporto Scolastico di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare, i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità degli attraversamenti pedonali e delle fermate indicate con apposita segnaletica.

2. Il piano di Trasporto Scolastico deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio, per gli autisti e l'utenza; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.

3. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo, fatto salvo quanto previsto nel successivo c. 6.

4. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento) precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. L'autista e/o l'accompagnatore non potranno consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno, alle fermate e non potranno consegnarli a persone diverse dal personale scolastico in servizio all'arrivo a scuola, fatto salvo quanto previsto nel successivo c. 6.

5. È fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà genitoriale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso.

6. I genitori di alunni di età inferiore a 14 anni possono sottoscrive una dichiarazione secondo il modulo predisposto (vd. Allegato A "Modulo di autorizzazione all'uso del servizio di trasporto scolastico"), che autorizza l'autista alla discesa del minore alla fermata, anche in assenza del genitore, o suo delegato, sollevandolo nel contempo da ogni responsabilità civile e penale, **ai**

sensi dell'art. 19 bis L. 172/2017. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di evidente pericolo per la sicurezza del minore.

7. Qualora alla fermata prevista, non siano presenti i genitori o altre persone delegate a ricevere il minore e in assenza di autorizzazione prevista dal comma 6, si proseguirà nel giro ed in seguito l'alunno sarà ricondotto presso la scuola di appartenenza che avviserà i genitori di provvedere al ritiro.

8. Tale situazione reiterata nel tempo determinerà la sospensione dal servizio dell'utente, come stabilito all'articolo 17.

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 9 – Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di Trasporto Scolastico dovranno presentare domanda scritta, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito Istituzionale del Comune, durante il periodo di apertura delle iscrizioni ai servizi scolastici disposte annualmente.

2. Se le richieste di iscrizione saranno in numero maggiore dei posti disponibili verrà approvata una graduatoria sulla base della data di presentazione dell'istanza.

3. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, a condizione che non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e senza aggiunta di altre fermate o attivazione di nuove linee oltre a quelle stabilite.

4. Coloro che nel corso dell'anno scolastico si trovino nella condizione di dover rinunciare al servizio o sospenderlo temporaneamente, dovranno far pervenire dichiarazione scritta di rinuncia/sospensione, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito Istituzionale del Comune, all'Ufficio Competente che provvederà alla cancellazione/sospensione dell'utente ed al conseguente blocco del pagamento del servizio.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE – FAMIGLIA

Articolo 10 – Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la simultanea sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, di tutte le norme contenute nel presente regolamento e più specificamente delle norme relative alla sicurezza e alla

responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Le domande di iscrizione non recanti l'accettazione delle norme contenute nel presente regolamento non saranno accettate.

Articolo 11 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

2. La domanda di iscrizione di cui al precedente articolo 9 si intende accolta salvo motivato diniego. L'iscrizione ha durata per l'intero anno scolastico.

3. L'Ufficio competente comunicherà tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico; come indicato all'art. 6 comma 2.

4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio competente, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

Articolo 12 – Responsabilità delle famiglie

1. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si intende che i genitori degli alunni si obbligano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio, fatto salvo quanto previsto all'art.8 c.6, in caso di impedimento devono espressamente delegare un altro famigliare o, comunque, un adulto di riferimento.

2. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio.

3. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa e il periodo di attesa alla fermata stessa, è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

4. Nel caso di alunni che frequentano la Scuola Secondaria di I grado, la famiglia può autorizzare l'autista a lasciare lo studente alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione così come previsto all'art.8 c.6. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la

sussistenza di situazioni di evidente pericolo per la sicurezza del minore.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 13 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

2. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

3. Nello spirito del precedente comma 2, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 14 – Utilizzo del mezzo di trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, l'Amministrazione Comunale può utilizzare il proprio automezzo per organizzare il servizio di trasporto alunni della Scuola dell'obbligo per gite o visite guidate, spettacoli teatrali, iniziative di carattere culturale e formativo, anche al di fuori del territorio di questo Comune, ma nell'ambito Nazionale, compatibilmente con il mezzo a disposizione e nei limiti delle proprie risorse umane ed economiche.
2. Il calendario delle uscite deve essere predisposto ed inviato all'Amministrazione dall'Istituto Comprensivo ad inizio anno scolastico, che ne garantirà l'attuazione nei limiti sopra indicati. Diversamente eventuali richieste, al di fuori del piano programmato, dovranno essere presentate all'Ufficio Competente e comunicate all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima dell'attività.
3. Lo scuolabus potrà essere altresì utilizzato per eventuali attività che possono svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. Centri Estivi) compatibilmente con il mezzo a disposizione e nei limiti delle proprie risorse umane ed economiche.

Articolo 15 – Comportamento degli utenti

1. Gli alunni che usufruiscono del servizio:

a) devono trovarsi pronti alla fermata all'orario stabilito senza provocare attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
b) devono usare un linguaggio conveniente;
c) non devono appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, gettare oggetti dalla vettura, sporgersi dai finestrini;
d) devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
e) devono attenersi alle vigenti norme del Codice della Strada;
f) solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti e gli accompagnatori non possono essere responsabili;
g) devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

2. Tutti i danni e i guasti arrecati allo scuolabus da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, allo scuolabus, al conducente e/o accompagnatore, a terzi e a sé stessi.

3. Nel caso di reiterate violazioni e comportamenti di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale, su segnalazione dell'ufficio competente, valuta la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto, senza che il genitore o chi per esso, possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

Articolo 16 – Comportamento degli autisti

1. Gli autisti dello scuolabus:

a) devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.
b) devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate.
c) non possono apportare di propria iniziativa modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito, tranne nel caso di cause di forza maggiore (incidenti stradali chiusura non preventivata di strada).
d) hanno la facoltà di interrompere la guida qualora ritengano che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati agli autisti.

Articolo 16 bis – Comportamento degli accompagnatori

1. Gli accompagnatori dello scuolabus:
   a) hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o delegati e dell'Istituzione Scolastica, fatto salvo quanto previsto nell'art. 8 c. 6.

   b) devono vigilare gli alunni provvedendo al richiamo verbale in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente ed esclusivamente al Responsabile del Servizio Trasporto Scolastico coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 17.

Articolo 17 – Sanzioni

1) Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite dall'autista o dall'accompagnatore non rispettino i comportamenti indicati nell'art. 15, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

   a) nel caso di richiami verbali reiterati o qualora un comportamento dell'alunno generi all'interno del mezzo confusione e pericolo l'autista o l'accompagnatore dovrà far pervenire all'Ufficio competente del Piano di Trasporto Scolastico una segnalazione scritta il più possibile circostanziata, circa il fatto rilevato;
   b) l'Ufficio competente avviserà la famiglia dei fatti rilevati mediante apposita comunicazione scritta, rendendosi disponibile ad un eventuale incontro se ritenuto necessario;
   c) qualora il comportamento dell'alunno si reiteri anche a seguito di detta comunicazione scritta alla famiglia, l'alunno potrà essere sospeso dal servizio già dal giorno successivo, con ulteriore comunicazione scritta.
   d) a seguito di fatto di rilevante gravità la comunicazione di sospensione potrà essere comunicata il giorno dopo l'accadimento dello stesso.

   e) qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla sospensione definitiva dal servizio dell'utente, con apposito provvedimento scritto da parte del competente ufficio.
   f) La sospensione dal servizio non comporta il rimborso della tariffa versata.

2) Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli, così come previsto all'art.15 comma 2;

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE

Articolo 18 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa

determinata dalla Giunta Comunale per l'anno di gestione, con apposito atto deliberativo;

2. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni;

3. Nel caso l'Ufficio competente accerti il mancato versamento delle quote dovute per il servizio (sia per l'anno scolastico in corso e/o per gli anni scolastici precedenti), provvederà alla comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale per la non futura ammissione al servizio, fatta salva la possibilità di ripresa dopo la regolarizzazione economica;

4. La rinuncia al servizio di cui all'art.9 c.4 del presente regolamento comporta il diritto al rimborso della tariffa versata proporzionalmente al periodo non ancora usufruito.

5. Qualora il servizio di trasporto scolastico dovesse essere interrotto/sospeso per cause di forza maggiore non si avrà diritto al rimborso della quota versata;

6. I non residenti, indipendentemente dal reddito, pagheranno la tariffa massima se non in presenza di un apposito e motivato atto tra Comune di residenza ed il Comune di Cavagnolo;

7. Situazioni particolari che facciano variare, in modo specifico, nel corso dell'anno le condizioni reddituali della famiglia, potranno essere valutate dalla Giunta Comunale ai fini della rideterminazione della rispettiva tariffa.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 – Pubblicazione

Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet istituzionale.
L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile presso l'Ufficio competente e presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo.
Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 20 – Modifiche al Regolamento

Le modifiche al regolamento sono deliberate ai sensi di legge.

Articolo 21 – Norme transitorie

Per ciò che non è espressamente disciplinato dal presente regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali

Il Comune di Cavagnolo dichiara di utilizzare i dati personali degli utenti secondo quanto disciplinato dal Regolamento EU 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e dal DL 10 agosto 2018 n.101, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Ai genitori ed agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di fruizione del servizio, verrà fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.

Allegati:

- Allegato A "Modulo di autorizzazione all'uso del servizio di trasporto scolastico"